



Bruxelles, 19.12.2013
COM(2013) 890 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**Trentunesima relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo
sulle attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia dell'Unione europea (2012)**

{SWD(2013) 538 final}

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**Trentunesima relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo
sulle attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia dell'Unione europea (2012)**

INTRODUZIONE

La presente relazione per il 2012 è presentata al Parlamento europeo facendo seguito alla risoluzione del Parlamento del 16 dicembre 1981 sulle attività antidumping dell'Unione europea, nonché alla relazione della commissione parlamentare per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Si tratta di una relazione di sintesi che riepiloga i principali eventi del 2012 ed è, come negli anni precedenti, integrata da un più dettagliato documento di lavoro dei servizi della Commissione, corredato di allegati particolareggiati. Nell'intento di facilitare il riferimento alle più ampie informazioni contenute nel documento di lavoro, la struttura generale e i titoli delle varie sezioni della presente relazione coincidono con quelli di detto documento.

La presente relazione e il testo integrale del documento di lavoro sono accessibili al pubblico anche sul seguente sito Internet: http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/anti_dumping/legis/index_en.htm.

1. SINTESI DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE

Le inchieste antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia sono svolte in applicazione dei regolamenti di base del Consiglio. Il documento di lavoro fornisce una sintesi della legislazione vigente. I testi base in materia di antidumping e di antisovvenzioni sono denominati di seguito "il regolamento/i regolamenti di base". Nel corso del 2012 al regolamento antidumping di base sono state apportate due modifiche. Alla luce della sentenza della Corte di giustizia nella causa *Brosmann Footwear*¹, si è ritenuto opportuno codificare la pratica di limitare alle sole imprese facenti parte del campione l'esame delle domande di concessione dello status di impresa operante in economia di mercato. È stato inoltre necessario modificare le condizioni giuridiche in base alle quali i produttori esportatori di paesi ad economia non di mercato ottengono un margine di dumping individuale per conformarsi alla decisione dell'OMC nella risoluzione della controversia² riguardante elementi di fissaggio originari della Repubblica popolare cinese.

2. CONCETTI DI BASE

Nella sezione 2 del documento di lavoro sono presentate la terminologia e le procedure utilizzate nelle inchieste relative agli strumenti di difesa commerciale (Trade Defence Instruments - TDI).

3. AMMODERNAMENTO DEGLI STRUMENTI DI DIFESA COMMERCIALE

Nell'ottobre del 2011 è stato avviato un esercizio volto a rendere più moderni gli strumenti di difesa commerciale. In considerazione dei forti cambiamenti che hanno caratterizzato il contesto commerciale globale nell'ultimo decennio mentre il sistema di difesa commerciale dell'UE è rimasto in gran parte inalterato nei quasi 15 anni trascorsi dal termine dell'Uruguay Round, appare necessario adeguare i TDI alle attuali esigenze delle imprese.

¹ Sentenza del 2 febbraio 2012 nella causa C-249/10 P, *Brosmann Footwear (HK) e altri/Consiglio*.

² OMC, relazione dell'organo d'appello, AB-2011-2, WT/DS397/AB/R, 15 luglio 2011. OMC, relazione del panel, WT/DS397/R, 3 dicembre 2010.

L'obiettivo del progetto di ammodernamento in corso è migliorare l'attuale sistema di difesa commerciale a beneficio di tutte le parti interessate. La priorità consiste nel trovare soluzioni concrete ai problemi reali che i produttori, gli importatori, gli operatori commerciali, ecc. dell'Unione si trovano ad affrontare nell'utilizzare tali strumenti. L'obiettivo perseguito è quello di rendere più efficiente il sistema e più efficaci le misure, senza tuttavia modificare i principi di base e alterare l'equilibrio del sistema.

Nel 2012 sono stati compiuti importanti progressi in direzione del conseguimento di questo obiettivo. Una consultazione pubblica per raccogliere i pareri delle parti interessate si è svolta tra l'aprile e il luglio del 2012. Nel maggio 2012 è stata organizzata una conferenza ad alto livello al fine di informare le parti interessate e sentire le loro opinioni. Una valutazione d'impatto, che costituisce un passaggio obbligato nel processo legislativo dell'UE, è stata redatta e presentata nel dicembre 2012 al comitato ad alto livello, interno alla Commissione, per la valutazione d'impatto. Su tale base la Commissione ha adottato nell'aprile 2013 una proposta legislativa e una comunicazione. Sono stati inoltre definiti progetti di orientamenti su quattro tematiche. La proposta legislativa è stata trasmessa al Consiglio e al Parlamento e sta seguendo l'iter legislativo ordinario. I progetti di orientamenti sono stati oggetto di una consultazione pubblica e la Commissione, una volta che avrà tenuto opportunamente conto delle osservazioni ricevute, adotterà gli orientamenti definitivi. La Commissione mira a completare il processo di modernizzazione entro il termine dell'attuale legislatura, ossia la primavera del 2014, e collabora fattivamente con le altre istituzioni nell'intento di conseguire tale obiettivo.

4. STATUS DI ECONOMIA DI MERCATO A LIVELLO NAZIONALE

Ai fini delle inchieste antidumping un paese può essere considerato a pieno titolo come un'economia di mercato se soddisfa cinque criteri, specificati nel documento di lavoro allegato alla presente relazione.

Nel 2012 è proseguita la valutazione di due delle sei richieste di riconoscimento a livello nazionale dello status di economia di mercato, presentate da Cina, Vietnam, Armenia, Kazakhstan, Mongolia e Bielorussia. Solo Mongolia e Vietnam hanno fornito informazioni supplementari nel corso dell'anno a sostegno delle loro richieste, che si trovano attualmente in vari stadi di avanzamento. I restanti quattro paesi, Cina, Armenia, Kazakhstan e Bielorussia, non hanno presentato alcuna informazione che permettesse un'ulteriore analisi dei progressi compiuti.

Le consultazioni con le autorità della Repubblica di Bielorussia sono state sospese già nel 2010 a causa della situazione politica del paese. Nel giugno del 2010 all'Armenia sono stati trasmessi quesiti aggiuntivi sui progressi compiuti in vista del riconoscimento dello status di economia di mercato. Alla fine del 2012, tuttavia, l'Armenia non aveva ancora trasmesso nuove informazioni alla Commissione. Le richieste di attribuzione dello status di economia di mercato presentate dagli altri quattro paesi candidati sono state mantenute e i progressi compiuti da tali paesi in vista del soddisfacimento dei cinque criteri previsti hanno raggiunto stadi differenti.

Per quanto riguarda la Cina, sebbene in diverse occasioni le autorità cinesi si fossero espresse a favore, in linea di principio, dell'organizzazione di un'ulteriore riunione del competente gruppo di lavoro nel corso del 2012, la riunione è stata annullata. La Commissione è interessata a discutere sugli ulteriori progressi compiuti dalla Cina in vista del riconoscimento dello status di economia di mercato e si augura che le

autorità cinesi continuino a adoperarsi in tal senso e forniscano i dati necessari per consentire l'analisi dei progressi da parte della Commissione.

La riunione del competente gruppo di lavoro UE-Vietnam ha avuto luogo in Vietnam nel novembre 2012. Un progetto di relazione è stato discusso e le autorità vietnamite hanno risposto a molte delle domande poste dalla Commissione sulle questioni in sospeso riguardo ai quattro criteri non ancora soddisfatti da tale paese. La relazione finale dovrebbe essere finalizzata d'intesa con le autorità vietnamite nel 2013.

Continua l'analisi delle informazioni raccolte nel corso della riunione del competente gruppo di lavoro UE-Mongolia, che si è svolta nel settembre 2011 a Ulan Bator, e delle informazioni aggiuntive ricevute nel dicembre 2012: una relazione in proposito sarà predisposta nel 2013.

5. ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE/CONTATTI BILATERALI

5.1. Piccole e medie imprese (PMI)

In considerazione della complessità dei procedimenti riguardanti i TDI, in particolare per le PMI a causa delle loro piccole dimensioni e della loro frammentazione, è stato istituito uno sportello di assistenza in materia di difesa commerciale per le PMI. Il suo compito è rispondere alle domande delle PMI e occuparsi di problemi relativi ai TDI, sia di carattere generale sia specifici. Una parte del sito web sui TDI è dedicata alle PMI e riporta i canali di contatto di tale sportello.

Nel 2012 a tale sportello sono state presentate numerose richieste di informazioni, che hanno ricevuto tutte una risposta immediata. Le richieste hanno riguardato sia le procedure, sia il contenuto dei procedimenti relativi ai TDI.

5.2. Contatti bilaterali/attività di informazione – Industria e paesi terzi

Una parte importante del lavoro dei servizi competenti per la difesa commerciale consiste nell'illustrare la legislazione e le attività dell'UE in tale settore.

Nel 2012 la Commissione ha organizzato un seminario di formazione sulla difesa commerciale destinato ai funzionari di paesi terzi. Nel corso del 2012 sono stati inoltre organizzati diversi incontri bilaterali con paesi terzi, fra cui Cina, Corea, Marocco e Malaysia, finalizzati a discutere vari aspetti della difesa commerciale.

Si sono anche tenute numerose riunioni con imprese e con le principali associazioni rappresentanti le parti interessate, come Business Europe e EuroCommerce, tra cui un seminario di un intero giorno per Business Europe nel novembre 2012.

6. CONSIGLIERE-AUDITORE

Nel febbraio 2012, il ruolo e le competenze del consigliere-auditore della DG Commercio, che è divenuto operativo nel 2007, sono stati definiti in un mandato formale con decisione del presidente della Commissione europea. Dal 2012, il consigliere-auditore fa capo, sotto il profilo amministrativo, al commissario responsabile per la politica commerciale, il che ne rafforza l'indipendenza.

Il mandato fissa inoltre norme dettagliate riguardo alle audizioni organizzate dal consigliere-auditore su tutti gli aspetti di un procedimento in materia commerciale, dall'apertura dell'inchiesta alla divulgazione delle conclusioni definitive e all'adozione di iniziative. Inoltre, il mandato attribuisce al consigliere-auditore poteri decisionali in caso di controversia sull'accesso al fascicolo, sulla riservatezza delle

informazioni in possesso della Commissione e sulla concessione di proroghe dei termini. Il consigliere-auditore è autorizzato a discutere con il commissario responsabile per la politica commerciale e con il direttore generale della DG Commercio eventuali problematiche in relazione alla conduzione e al contenuto di un'inchiesta commerciale.

La tendenza sempre crescente a chiedere l'intervento del consigliere-auditore, dalla creazione di tale funzione nel 2007 in poi, si è ulteriormente accentuata nel 2012, con un forte aumento delle richieste di oltre il 50 % rispetto al 2011. Nel periodo esaminato dalla relazione il consigliere-auditore ha ricevuto 132 richieste di intervento (contro 81 nel 2011), delle quali 128 riguardavano strumenti di difesa commerciale e si riferivano a 41 procedimenti di difesa commerciale. Anche il numero di audizioni è aumentato in misura significativa, con un incremento del 50 % rispetto al 2011 (39 contro 26 nel 2011). Nel caso di dodici di esse, in totale 43 parti con interessi simili si sono riunite in audizioni comuni.

Gli interventi in questione sono stati richiesti da produttori esportatori di paesi terzi, dall'industria dell'Unione, da utilizzatori e importatori, nonché da governi di paesi terzi. Il consigliere-auditore è intervenuto su aspetti riguardanti tutte le fasi dell'inchiesta e ha rivolto ai servizi della Commissione una serie di raccomandazioni nell'intento di rafforzare l'esercizio dei diritti di difesa.

Le principali problematiche affrontate dal consigliere-auditore nel 2012 possono essere raggruppate in tre categorie: i) contenuto e qualità delle informazioni diffuse, ii) accesso a fascicoli e qualità dei fascicoli non riservati e iii) disaccordo su decisioni, risultati e conclusioni.

7. RIEPILOGO DELLE INCHIESTE E DELLE MISURE ANTIDUMPING, ANTISOVVENZIONI E DI SALVAGUARDIA

7.1. Aspetti generali

Alla fine del 2012 l'UE applicava 102 misure antidumping e 10 misure antisovvenzioni.

Nel 2012 le misure antidumping o antisovvenzioni riguardavano lo 0,17 % del totale delle importazioni nell'UE.

Informazioni più dettagliate sulle questioni trattate in appresso sono fornite nel documento di lavoro allegato alla presente relazione. Accanto al titolo di ciascuna sezione è riportato il riferimento ai corrispondenti allegati del documento di lavoro.

7.2. Nuove inchieste (cfr. allegati A-E e allegato N)

Nel corso del 2012 sono state aperte 19 nuove inchieste, sono stati istituiti dazi provvisori nell'ambito di 9 procedimenti, mentre 3 inchieste si sono concluse con l'istituzione di dazi definitivi e 9 sono state chiuse senza l'adozione di misure.

7.3. Inchieste di riesame

Le inchieste di riesame continuano a costituire una parte rilevante delle attività dei servizi responsabili dei TDI. Nel periodo 2008-2012 hanno rappresentato il 60 % di tutte le inchieste aperte. La tabella 2 del documento di lavoro riporta i relativi dati statistici per gli anni dal 2008 al 2012.

7.3.1. *Riesami in previsione della scadenza (cfr. allegato F)*

L'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 18 dei regolamenti di base prevedono la scadenza delle misure dopo cinque anni, salvo che un riesame in previsione della scadenza non dimostri la necessità di mantenerle in vigore nella loro forma originaria. Nel 2012, 13 misure sono scadute automaticamente al termine del periodo di cinque anni.

Nel corso del 2012 sono state aperte 14 inchieste di riesame in previsione della scadenza; inoltre 9 riesami in previsione della scadenza si sono conclusi con la conferma del dazio per un periodo di altri 5 anni, mentre 4 di tali riesami si sono conclusi con la revoca delle misure.

7.3.2. *Riesami intermedi (cfr. allegato G)*

L'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 19 dei regolamenti di base prevedono la possibilità di un riesame delle misure in vigore nel corso del periodo della loro validità; tali riesami possono limitarsi agli aspetti attinenti al dumping o alle sovvenzioni o a quelli relativi al pregiudizio.

Nel 2012 sono stati avviati in totale 5 riesami intermedi. Inoltre, 6 riesami intermedi si sono conclusi con la conferma o la modifica del dazio, mentre altri 5 di essi si sono conclusi con la revoca delle misure.

7.3.3. *Riesami intermedi di altro tipo (cfr. allegato H)*

Nel 2012 quattro riesami di "altro tipo", ossia non contemplati dall'articolo 11, paragrafo 3, né dall'articolo 19 dei regolamenti di base, sono stati avviati, mentre ne sono stati conclusi altri tre.

7.3.4. *Riesami relativi a nuovi esportatori (cfr. allegato I)*

L'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 20 dei regolamenti di base prevedono, rispettivamente, un riesame "relativo ai nuovi esportatori" e un riesame "accelerato" al fine di determinare un margine di dumping individuale o un dazio compensativo individuale per i nuovi esportatori aventi sede nel paese esportatore in questione che non hanno esportato il prodotto durante il periodo dell'inchiesta. Tali esportatori devono provare di essere realmente nuovi esportatori e di avere effettivamente iniziato a esportare verso l'UE dopo il periodo dell'inchiesta. Per questi esportatori può essere calcolato un dazio individuale, che di norma è inferiore al dazio applicato per il paese.

Nel 2012 è stato avviato un solo riesame relativo a nuovi esportatori, mentre ne sono state completati due.

7.3.5. *Inchieste relative a casi di assorbimento del dazio (cfr. allegato J)*

Qualora vi siano informazioni sufficienti per dimostrare che, dopo il periodo dell'inchiesta iniziale e prima o dopo l'istituzione di dazi, i prezzi all'esportazione sono diminuiti o che non vi sono state variazioni, o vi sono state variazioni solo irrilevanti, dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita nell'UE del prodotto importato, può essere avviato un riesame per assorbimento del dazio, al fine di verificare se il provvedimento abbia avuto un'incidenza sui prezzi summenzionati. Per tenere conto di siffatti prezzi all'esportazione più bassi si possono ricalcolare i margini di dumping e aumentare i dazi. La possibilità di procedere a riesami per assorbimento del dazio è contemplata all'articolo 12 e all'articolo 19, paragrafo 3, dei regolamenti di base.

Nel 2012 non è stato avviato né concluso alcun riesame di questo tipo.

7.3.6. Inchieste antielusione (cfr. allegato K)

L'articolo 13 e l'articolo 23 dei regolamenti di base prevedono la possibilità di una riapertura delle inchieste nel caso vi siano elementi di prova di un'elusione delle misure.

Nel corso del 2012 sono state avviate 13 di queste inchieste; inoltre 2 inchieste antielusione si sono concluse con l'estensione dell'applicazione dei dazi e un'altra è stata conclusa senza estensione dell'applicazione dei dazi.

7.4. Inchieste di salvaguardia (cfr. allegato L)

Nel 2012 non sono state svolte attività di salvaguardia.

8. APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTIDUMPING O ANTISOVVENZIONI

8.1. Iniziative adottate per dare seguito alle misure

Le attività svolte per dare attuazione alle misure in vigore hanno riguardato quattro principali aspetti: 1) prevenire le frodi, 2) monitorare i flussi commerciali e gli sviluppi del mercato, 3) accrescere l'efficacia utilizzando gli strumenti adeguati e 4) contrastare le pratiche irregolari. Queste attività hanno permesso ai servizi competenti di garantire proattivamente, in collaborazione con gli Stati membri, l'effettiva applicazione delle misure di difesa commerciale nell'Unione europea.

8.2. Monitoraggio degli impegni (cfr. allegati M e Q)

Il monitoraggio degli impegni rientra tra le attività di applicazione delle misure, essendo gli impegni una delle forme che assumono le misure antidumping o antisovvenzioni. La Commissione accetta gli impegni dopo essersi assicurata che possono effettivamente eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping o delle sovvenzioni.

All'inizio del 2012 erano in vigore 18 impegni. Nel 2012 si sono verificati i seguenti cambiamenti nel portafoglio di impegni: l'impegno di una società è cessato per effetto della scadenza/abrogazione dei dazi, mentre gli impegni di due società sono stati ritirati perché il loro monitoraggio sarebbe risultato irrealizzabile e impossibile. Ciò porta a 15 il numero complessivo degli impegni in vigore alla fine del 2012.

9. AMMONTARE DELLE RESTITUZIONI

L'articolo 11, paragrafo 8, e l'articolo 21, paragrafo 1, dei regolamenti di base stabiliscono che gli importatori possono chiedere la restituzione dei dazi pagati qualora sia dimostrato che il margine di dumping/sovvenzioni è stato eliminato o ridotto a un livello inferiore a quello del dazio in vigore.

Nel 2012 sono state presentate 26 nuove domande di restituzione. Alla fine del 2012 erano in corso 10 inchieste riguardanti 35 domande di restituzione. Nel 2012 la Commissione ha adottato 26 decisioni: in 12 casi ha concesso un rimborso parziale e in 14 casi ha respinto le domande di restituzione. Otto richieste sono state ritirate.

10. CONTROLLO GIURISDIZIONALE: DECISIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA/DEL TRIBUNALE (CFR. ALLEGATO S)

Nel 2012 il Tribunale ha emesso 13 sentenze in relazione a misure antidumping o antisovvenzioni.

Nel 2012 la Corte di giustizia ha pronunciato 9 sentenze in ambito antidumping, di cui sei riguardanti ricorsi contro le sentenze del Tribunale. Inoltre, la Corte di giustizia ha pronunciato 3 sentenze in risposta a richieste di pronuncia pregiudiziale.

Nel corso del 2012 sono state promosse 23 nuove cause, di cui 17 dinanzi al Tribunale e 6 dinanzi alla Corte di giustizia.

Nell'allegato S del documento di lavoro figura un elenco delle cause in materia di antidumping e antisovvenzioni ancora pendenti alla fine del 2012 dinanzi alla Corte di giustizia e al Tribunale.

11. ATTIVITÀ NEL QUADRO DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO (OMC)

11.1. Risoluzione delle controversie in materia di antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia

L'OMC prevede una procedura rigorosa per la risoluzione delle controversie tra i membri dell'Organizzazione in merito all'applicazione degli accordi OMC.

Nel luglio 2012 l'Indonesia ha chiesto l'avvio di consultazioni in ambito OMC con l'Unione europea in merito ai dazi antidumping istituiti dall'Unione europea sulle importazioni di alcoli grassi e per quanto riguarda taluni aspetti dell'inchiesta che ha portato all'istituzione di tali dazi.

11.2. Altre attività dell'OMC

Il gruppo di negoziazione sulle norme ha tenuto una riunione formale il 29 febbraio 2012 all'unico scopo di confermare la nomina di S.E. Wayne McCook (Giamaica) a presidente designato dal gruppo.

Il gruppo tecnico, che costituisce un sottogruppo del gruppo di negoziazione, si è riunito due volte (nel febbraio e nell'aprile del 2012).

Parallelamente a queste attività, i servizi della Commissione hanno continuato a partecipare ai lavori dei comitati competenti in materia di antidumping, sovvenzioni e misure compensative e di salvaguardia. I comitati si sono riuniti due volte in sessioni ordinarie per esaminare notifiche e discutere questioni di interesse particolare. Inoltre, il gruppo tecnico informale per l'antidumping si è riunito diverse volte nel corso del 2012.

CONCLUSIONI

Nel 2012 si è registrato un calo rispetto all'anno precedente per quanto riguarda il numero di nuove cause promosse e di dazi provvisori e definitivi istituiti. Anche il numero di inchieste concluse senza l'istituzione di dazi è leggermente diminuito rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda i riesami, questi continuano a rappresentare una parte consistente del lavoro dei servizi, con un aumento di più della metà rispetto al 2011 del numero di riesami avviati. I riesami conclusi sono

diminuiti di un terzo rispetto al 2011. Nel 2012 le misure di difesa commerciale in atto riguardavano lo 0,17 % del totale delle importazioni nell'UE.